



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche

Il DIRETTORE

Visto l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che demanda al Ministero dello Sviluppo Economico di adeguare tramite decreto direttoriale le procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati Membri in sede di recepimento della Direttiva 2009/119/CE ed atti conseguenti;

Visto il Decreto Direttoriale Prot. n. 10551 del 23 maggio 2013 DGSAIE che disciplina le procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, ed in particolare l'articolo 25 recante "Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014", che prevede la possibilità di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'OCSIT;

Considerato che tale ampliamento nonché le ulteriori flessibilità da disporre con il decreto annuale, potranno avvenire a partire dal 1° aprile 2016 (anno scorta 2016):

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Aggiornamento delle procedure di deleghe di tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi a valere dal 1° aprile 2016

Le procedure autorizzative disciplinate dal Decreto Direttoriale Prot. DGSAIE n. 10551 del 23 maggio 2013 si applicano sia per le scorte di sicurezza che per le scorte specifiche e sono integrate con le seguenti disposizioni:

- a) la delega di tenuta di "scorte specifiche" di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ad operatori economici per scorte situate in altri Stati Membri dell'Unione Europea è limitata ai soli Stati Membri con i quali sia in vigore un Memorandum di intesa (MoU) o un Accordo bilaterale;
- b) la delega di tenuta di "scorte specifiche" di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ad Organismi Centrali di Stoccaggio (OCS) di altri Stati Membri dell'Unione Europea è possibile anche in assenza di un Memorandum di intesa (MoU) o un Accordo bilaterale.

Roma, 23 novembre 2015

Il Direttore Generale
Ing. Gilberto Dialuce

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Energia
Struttura: DGSAIE

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0030050 - 23/11/2015 - USCITA